

1. Informazioni generali

Per tutti i contratti di subappalto delle Società del Gruppo Equans Switzerland in Svizzera valgono esclusivamente le presenti Condizioni generali di subappalto (CGSub). Il Gruppo Equans Switzerland (in seguito "Equans" o "la committente") comprende le seguenti aziende:

- Equans Switzerland AG, Förribuckstrasse 150, 8005 Zurigo
- EnerTrans Switzerland AG, Oltnerstrasse 61, Niedergösen
- Equans Switzerland Process Automation SA, Rötzmattweg 115, 4600 Olten
- Equans Switzerland Facility Management AG, Landis + Gyr-Strasse 1, 6301 Zugo
- Kummier + Matter EVT SA, Buckhauserstrasse 22, 8048 Zurigo

Non trovano applicazione altre condizioni né generali né contrattuali del Subappaltatore o dei suoi incaricati, subappaltatori o subfornitori. Altre condizioni generali o contrattuali di terzi vengono applicate esclusivamente se sottoscritte espressamente in forma scritta da Equans.

Il Subappaltatore è tenuto a professionalità e precisione durante lo svolgimento delle prestazioni e forniture richieste, le quali includono qualsivoglia prestazioni e forniture non espressamente richieste da Equans, ma indispensabili o solitamente necessarie per la funzionalità specificata in oggetto del contratto.

Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti tra le parti necessitano della forma scritta per la valenza contrattuale.

In caso di discrepanze tra le altre versioni linguistiche di questo CGSub, prevarrà la versione tedesca.

2. Termine per la verifica della liquidazione finale

Il termine per la verifica e l'approvazione della corretta liquidazione finale del Subappaltatore è pari a 45 giorni (in deroga all'art. 154 cpv. 2 della norma SIA 118:2013). Liquidazioni finali erranee verranno rimandate al Subappaltatore per la revisione. Il termine per la verifica e l'approvazione della liquidazione finale inizia nuovamente a decorrere dalla ricezione della versione revisionata e corretta da parte di Equans. Eventuali lettere di sollecito del Subappaltatore riguardanti una liquidazione finale erronea non hanno alcuna efficacia, e le fatture da esse derivanti dovranno essere soggette a storno.

3. Prezzi e condizioni di pagamento, IVA

Sull'ordine vengono indicati i prezzi fissi, comprensivi di ogni costo, tariffa e spesa per la realizzazione del contratto. In caso di fornitura e/o prestazione insufficiente, il pagamento verrà effettuato 45 giorni dopo la risoluzione dei problemi o dopo il completamento della fornitura o prestazione. Equans non accetta contrassegni né cambiali. Viene assunto automaticamente e periodicamente il tasso dell'IVA imponibile più aggiornato.

4. Compenso per i lavori a regia

Se il contratto o l'ordine non includono lavori a regia, si applicano le tariffe locali correnti delle associazioni di categoria. I lavori a regia vengono riconosciuti soltanto previo ordine scritto dell'Appaltatore (tranne in casi di urgenza provata a posteriori). I diritti derivanti dai lavori a regia urgenti sono rivendicabili esclusivamente previa presentazione dei rapporti di regia all'Appaltatore ai fini di verifica e sottoscrizione entro massimo tre giorni lavorativi.

5. Fatturazione e pagamento

I requisiti per le richieste di pagamento (pagamento anticipato e acconto) ai sensi dell'art. 144 cpv. 2 e 3 della norma SIA 118 si applicano per analogia ai pagamenti rateali accordati (ad es. come da calendario dei pagamenti). Le fatture non conformi a questi requisiti verranno rimandate al Subappaltatore per la correzione o il completamento. Le sezioni contestate della fattura o l'intera fattura non sono esigibili finché non venga presentata una nuova richiesta di pagamento regolare. Il pagamento parziale delle fatture non conformi è a discrezione della committente. Il Subappaltatore non può rivendicare diritti relativi al riconoscimento della liquidazione finale completa in virtù di pagamenti rateali o acconti.

Equans si riserva il diritto di astenersi dal pagamento qualora il Subappaltatore non abbia rispettato i suoi obblighi come previsto dal contratto (include le liquidazioni parziali o finali) o finché non vengano eliminati eventuali vizi. L'astensione dal pagamento non giustifica l'interruzione o la sospensione delle forniture e/o delle prestazioni da parte del Subappaltatore. Il Subappaltatore mantiene in ogni caso il diritto al compenso.

6. Garanzie

Se non previsto diversamente dal contratto, per ogni pagamento Equans ha diritto a una trattenuta sul pagamento pari al 10%. La trattenuta sul pagamento sarà esigibile in seguito a un'ispezione finale (secondo il paragrafo 16) e, qualora previsto, al rilascio di un certificato di garanzia da parte del Subappaltatore.

7. Data di consegna, inadempienza e relative conseguenze

Le date di consegna indicate nel contratto o nell'ordine sono vincolanti. Il Subappaltatore ha l'obbligo di risolvere tempestivamente eventuali ritardi potenziali o presenti, nonché di informarne Equans per iscritto. In caso le scadenze accordate non vengano rispettate subentra, senza solleciti, la mora. In caso di mora, Equans ha il diritto di rivendicare l'adempimento agli obblighi o, in caso di inosservanza di un'equa scadenza, di rinunciare ad ulteriori forniture e/o prestazioni, di provvedere autonomamente o tramite terzi alle forniture e/o consegne in ritardo a costo del Subappaltatore e/o di recedere dal contratto. Sono fatti salvi i diritti di risarcimento dei danni nei confronti del Subappaltatore così come le eventuali penali.

8. Stato dell'arte

Il Subappaltatore, al momento della firma del contratto e del collaudo, fornisce un prodotto allo stato dell'arte in materia di normative e tecnologia.

9. Obblighi del Subappaltatore

Il Subappaltatore si impegna a portare a termine forniture e prestazioni accordate con precisione e in osservanza di quanto stipulato nel contratto o nell'ordine. In particolare, il Subappaltatore:

- verifica nei termini previsti documenti, piani, indicazioni e ulteriore documentazione ricevuti, mette l'Appaltatore al corrente (per iscritto) di eventuali errori, incompletezze e indicazioni inadeguate. In caso di omissioni, il Subappaltatore si assume la responsabilità delle mancanze scoperte o che avrebbe dovuto scoprire;
- informa periodicamente Equans sullo stato dei lavori e attua a tempo debito tutte le disposizioni specialmente volte alla realizzazione degli obblighi contrattuali (Principio pick-up);
- non esegue lavori, forniture o prestazioni senza che questi siano stati preventivamente accordati con Equans, pena la perdita del diritto a un compenso;

- si accerta della correttezza della massa in sede di costruzione e comunica tempestivamente ad Equans eventuali variazioni;
- chiarifica preventivamente eventuali dubbi e incongruenze con Equans.

10. Assicurazione

Se non previsto diversamente dal contratto, il Subappaltatore deve disporre di una polizza di assicurazione di responsabilità civile di portata comune che garantisca una copertura minima (art. 26 cpv. 1 Norma SIA 118) di

- CHF 3.000.000,- per ogni caso di danni a persone,
- CHF 3.000.000,- per ogni caso di danni a cose,

Il Subappaltatore consegna ad Equans il certificato assicurativo alla prima richiesta. Il Subappaltatore ha il dovere di informare per iscritto la committente di modifiche o soluzioni del contratto.

11. Luogo di adempimento, utili e rischi e trapasso della proprietà

Se non disposto diversamente per iscritto, il luogo di adempimento dei lavori e delle forniture è quello indicato nel contratto o sull'ordine. Il luogo di adempimento del pagamento è la sede principale della committente.

In caso di forniture con obbligo di installazione, gli utili e i rischi passano al costruttore con il collaudo dell'opera; in caso di forniture senza obbligo di installazione, con la consegna al luogo di adempimento indicato di Equans. La proprietà viene trasmessa alla consegna nel luogo di adempimento o al più tardi al pagamento.

12. Modifiche agli ordini

In caso di modifiche agli ordini si applicano gli artt. 84 ss. della Norma SIA 118. Inoltre si applicano le seguenti disposizioni: Equans notifica la modifica dell'ordine al Subappaltatore. Qualora il Subappaltatore ritenga che Equans abbia intenzione di modificare l'ordine ma non gliene fosse ancora pervenuta notifica, il Subappaltatore contatterà Equans per iscritto prima dell'inizio dei lavori corrispondenti. Il Subappaltatore comunica per iscritto ad Equans se ritiene che la modifica dell'ordine richieda una modifica del compenso o delle date o scadenze contrattuali.

Richieste supplementari da parte del Subappaltatore devono essere presentate a Equans e accordate da Equans per iscritto (con indicazione precisa delle scadenze e dei costi) prima dell'esecuzione delle modifiche dell'ordine. Se l'esecuzione avviene senza tale incarico e/o senza consenso scritto da parte di Equans, le parti deliberano che le modifiche all'ordine non comportano per il Subappaltatore il diritto a un credito o a un supplemento.

Il Subappaltatore, in caso di modifica dell'ordine (prestazioni minime, recesso dal contratto parziale o totale), non ha diritto all'utile perso né a un risarcimento dei danni di qualsivoglia natura per lavori non eseguiti o prestazioni non svolte. Viene esclusa l'applicazione degli artt. 84 cpv. 3 Norma SIA 118:2013 e 377 CO.

13. Modalità di pagamento

Se non disposto altrimenti, il compenso viene corrisposto anticipatamente (pagamento rateale o acconto) ai sensi degli artt. 144 ss. della norma SIA 118.

14. Entità del pagamento

In caso di compenso per prezzi unitari verrà stabilita un'entità di pagamento, soggetta ad approvazione da parte di Equans, condivisa tra Subappaltatore, Equans e la direzione dei lavori. Se non previsto diversamente nel contratto o nell'ordine, il Subappaltatore non è tenuto a richiedere un adeguamento dei prezzi per unità in caso di quantità maggiori o inferiori per una differenza dalla quantità originale fino al 40% (v. art. 86 cpv. 3 norma SIA 118).

15. Condizioni atmosferiche avverse

Precisazione riguardante l'art. 60 cpv. 2 della Norma SIA 118 (2013): Le indennità non coperte dalle assicurazioni contro la disoccupazione spettanti ai lavoratori in virtù dei Contratti collettivi di lavoro sono incluse nell'offerta del Subappaltatore e non vengono corrisposte separatamente.

16. Collaudo, avvio, messa in servizio tecnica

Per quanto riguarda collaudo, avvio e messa in servizio tecnica si applicano, se non previsto diversamente dal contratto o dall'ordine, le disposizioni corrispondenti contenute nelle Norme SIA 118 (artt. 157 ss.) e SIA 118/380 (sezione 6).

Il Subappaltatore ha diritto al collaudo per il Contenuto del contratto allorché il presente progetto sia stato accettato dal costruttore. In deroga all'art. 158 cpv. 1 della Norma SIA 118, l'avvio e/o messa in servizio tecnica del Contenuto del contratto non sostituiscono il completamento dei lavori del Subappaltatore né costituiscono un collaudo.

17. Garanzie, scadenze

Art. 172 cpv. 1, art. 174 cpv. 3 e art. 180 cpv. 1 della Norma SIA 118:2013 vengono esclusi e sostituiti dalle seguenti disposizioni: Il Subappaltatore garantisce Equans dall'evizione e dai vizi. Il Subappaltatore comprova le caratteristiche e garantisce qualità e idoneità impeccabili del Contenuto del contratto da lui fornito per gli utilizzi normali oltre che quelli a lui comunicati.

La durata del periodo di garanzia e del termine di avviso è di 5 anni dal collaudo. A seguito di un avviso di un difetto, il periodo di garanzia e il termine di notifica vengono interrotti finché il difetto non viene completamente rimosso. In caso di correzione di difetti o forniture di sostituzione, tali scadenze quinquennali iniziano nuovamente a decorrere per il caso in questione. I pagamenti da parte di Bouygues destinati al Subappaltatore non comportano una rinuncia al diritto di avviso.

In caso di concessione della garanzia, Equans è tenuta, a libera discrezione, a richiedere correzioni (con opportune scadenze), sconti, prestazioni sostitutive o risoluzione. I costi legati alla correzione di difetti sono interamente a carico del Subappaltatore (inclusi i costi del trasporto, di montaggio o smontaggio e di viaggio). In casi urgenti e qualora il Subappaltatore non corregga il difetto nonostante la concessione di una nuova scadenza opportuna o qualora non lo corregga in modo soddisfacente, Bouygues si riserva il diritto di eliminare i vizi autonomamente o tramite terzi (sostituzione) a costo del Subappaltatore, o di procedere con una sostituzione. In ogni caso, sono espressamente fatti salvi ulteriori diritti di Bouygues a un risarcimento dei danni.

Se, all'interno del periodo di garanzia, è opinabile che un presunto vizio rappresenti una deviazione dai termini contrattuali e dunque esista un vizio ai sensi della Norma SIA 118, l'onere della prova grava sul Subappaltatore.

18. Responsabilità e indennità

In generale, valgono le disposizioni di responsabilità di legge.

Qualora il lavoro del Subappaltatore o il materiale da lui consegnato dovessero risultare difettosi, il Subappaltatore si assume, alla prima richiesta di Bouygues, ogni costo dovuto alla verifica del difetto inclusi eventuali costi di montaggio o smontaggio del Contenuto del contratto in un impianto.

Il Subappaltatore esenta Equans da ogni diritto di terzi relativo al Contenuto del contratto in materia di responsabilità per danno a prodotti e di protezione della proprietà intellettuale e lo risarcisce completamente alla prima richiesta. Il Subappaltatore si fa carico a proprie spese, alla prima richiesta da parte di Equans, della difesa dei relativi diritti.

19. Penali convenzionali

In caso di ritardo, il subappaltatore deve pagare una penale contrattuale dell'1,5% della somma contrattuale per ogni settimana di ritardo, dovuta dal primo giorno di ritardo, a meno che non sia stato concordato diversamente per contratto o la penale contrattuale sia stata espressamente esclusa. Il pagamento della penale non scioglie il Subappaltatore dagli obblighi contrattuali. Il risarcimento dei danni è corrisposto indipendentemente. Equans ha altresì il diritto di reclamare in qualsiasi momento una penale e di ricevere compensazione dal Subappaltatore. La penale va corrisposta anche in seguito al reperimento di nuove date o scadenze. Sulla base di queste ultime viene determinata la scadenza per il pagamento della pena convenzionale.

20. Sicurezza e requisiti specifici per Paese

Il Subappaltatore garantisce che il Contenuto del contratto oggetto di fornitura è allo stato dell'arte e soddisfa tutte le norme tecniche e di sicurezza ad esso applicabili (incluse le norme applicabili del Paese di destinazione, qualora conosciuto). Il Subappaltatore produce su richiesta i certificati di rispetto delle norme, le schede tecniche e le indicazioni di provenienza. Il Subappaltatore è responsabile verso Bouygues per i danni generati dal mancato adempimento ai requisiti e alle norme applicabili.

21. Sicurezza sul lavoro e diritto del lavoro

Il Subappaltatore s'impegna al rispetto delle leggi in materia di assunzione e impiego del personale nella loro interezza, ovvero per tutto ciò che riguarda i contratti di lavoro, il lavoro non dichiarato, i permessi di lavoro e di soggiorno, la sicurezza, le pari opportunità e i contributi previdenziali.

Il Subappaltatore si impegna a rispettare la direttiva «Sicurezza sul lavoro per collaboratori temporanei e subappaltatori delle aziende del Gruppo Equans Switzerland in Svizzera» (https://equans.ch/sites/default/files/2025-07/Sicurezza_sul_lavoro_per_collaboratori_temporanei_e_subappaltatori_Equans_Switzerland_AG_IT.pdf), che forma parte integrante delle CGSub. Qualsiasi inosservanza dei principi stabiliti nella direttiva costituisce una violazione degli obblighi contrattuali.

22. Condizioni salariali e lavorative

22.1. Obbligo di osservanza delle condizioni di lavoro e di salario minimo

Il Subappaltatore si impegna a rispettare nella sua interezza il Contratto collettivo di lavoro relativo alla propria attività. Il Subappaltatore si impegna nello specifico al rispetto delle leggi federali, delle ordinanze del Consiglio federale, dei Contratti collettivi di lavoro universalmente validi e delle condizioni di salario minimo previsto per i contratti normali di lavoro, inclusi i bonus e le disposizioni sull'orario di lavoro ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a LDist (RS 823.20).

Il Subappaltatore si impegna al rispetto delle leggi federali, ordinanze del Consiglio federale, dei Contratti collettivi di lavoro universalmente validi e delle condizioni lavorative di base previste per i contratti normali di lavoro come l'orario di lavoro e le pause, la durata minima delle ferie, la sicurezza e la tutela della salute sul posto di lavoro, la tutela delle lavoratrici gestanti, delle puerpere, dei bambini e dei giovani, la non-discriminazione e le pari opportunità di uomo e donna ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b-f LDist (RS 823.20).

22.2. Documenti e certificati giustificativi

Il Subappaltatore è tenuto a presentare ad Equans, prima dell'inizio dei lavori e al più tardi alla data della firma del contratto o dell'ordine, una prova credibile di conformità ai requisiti minimi lavorativi e salariali ai sensi dell'art. 2 par 1 lett. a e lett. b-f LDist per mezzo dei relativi documenti indicati nell'art. 8b cpv. 1 e 2 ODist.

Se un giusto motivo lo richiede, il Subappaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente e autonomamente per iscritto ad Equans la disponibilità di nuovi documenti riguardanti la conformità ai requisiti minimi salariali e lavorativi. Tra i giusti motivi si annoverano modifiche rilevanti alle disposizioni sulle condizioni salariali e lavorative nei Contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale, modifiche rilevanti a un'ampia parte del personale fisso in Svizzera, modifiche rilevanti a un'ampia parte dei lavoratori solitamente distaccati in Svizzera così come violazioni del Subappaltatore contro le condizioni salariali e lavorative imperative.

22.3. Conferma del distacco (art. 8b cpv. 1 lett. a ODist)

I subappaltatori stranieri devono presentare una conferma del distacco. Il Subappaltatore e il lavoratore sono tenuti a presentare una conferma del distacco firmata con indicazione del salario attuale nel Paese d'origine, delle indennità supplementari accordate e indennità di cui all'art. 1 LDist, della classificazione della classe di salario, dei salari minimi e dell'orario di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale.

22.4. Autocertificazione sulle norme di salario minimo (art. 8b cpv. 1 lett. b ODist)

I subappaltatori svizzeri devono presentare un'autocertificazione che provi l'osservanza delle norme sul salario minimo, la lista dei nomi con indicazione dei lavoratori che svolgeranno i lavori o la lista dei nomi del personale fisso in Svizzera a inclusione delle informazioni sulla classe di salario, dei salari minimi e dell'orario di lavoro ai sensi dei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale, nonché la conferma scritta dei lavoratori in cui dichiarano di ricevere la retribuzione minima prescritta per la loro classe salariale.

22.5. Conferma della CPP (art. 8b cpv. 1 lett. b ODist)

I subappaltatori sottoposti a controllo da parte degli organi competenti devono presentare una conferma della CPP.

La conferma da parte degli Organismi di esecuzione paritetici riguardante i Contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale attesta che il Subappaltatore è stato sottoposto a controllo in merito delle condizioni minime salariali e lavorative e che queste non hanno subito violazioni.

22.6. Iscrizione al registro professionale (art. 8b cpv. 1 lett. d ODist)

Per i subappaltatori iscritti a un registro professionale speciale, spetta alle autorità competenti includere l'iscrizione al registro professionale.

Il registro professionale conferma che non è in corso alcun processo per violazioni alle condizioni minime salariali e lavorative e che non sono avvenute violazioni.

22.7. Autocertificazione delle condizioni lavorative (art. 8b cpv. 2 lett. a ODist)

Il Subappaltatore deve produrre una dichiarazione firmata relativa al rispetto delle prescrizioni sull'orario di lavoro e le pause, sulla durata minima delle ferie, sulla tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro, la tutela speciale dei giovani e delle collaboratrici donne, così come sulla parità salariale.

22.8. Certificati (art. 8b cpv. 2 lett. b ODist)

Certificazioni riconosciute in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

22.9. Ulteriori obblighi per nuovi subappaltatori svizzeri (Art. 8b cpv. 3 LDist)

I subappaltatori con sede o residenza in Svizzera presenti nel registro professionale svizzero da meno di due anni e che ancora non dispongono di una "Conferma della CPP" o di una "Iscrizione al registro professionale" sono tenuti ad addurre prova all'Appaltatore di aver consegnato l'autocertificazione ai sensi dell'art. 8b cpv. 2 lett. a ODist anche agli organismi paritetici competenti ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a LDist.

22.10. Registrazione presso WORKcontrol / ISAB

Nei cantieri che richiedono la registrazione presso WORKcontrol, o ISAB per l'accesso, il subappaltatore deve assicurare la registrazione di tutti i dipendenti impiegati in modo indipendente, a suo nome e a sue spese.

23. Subappalto da parte del Subappaltatore (subappalto dei lavori)

23.1. Divieto di subappalto

Senza approvazione scritta dal subappalto da parte di Bouygues, il Subappaltatore deve svolgere in prima persona i lavori a lui trasmessi in sede di contratto o di ordine. Il subappalto dei lavori a terzi (sub-subappaltatori) è interdetto. Qualora il Subappaltatore non rispettasse questa interdizione, Equans esigerà a propria discrezione una penale pari al 10% del valore contrattuale sulla base del contratto di appalto o della liquidazione finale.

23.2. Concessione del subappalto

Il subappalto dei lavori all'oggetto del contratto o dell'ordine a terzi (sub-subappaltatori, sub-incaricati, subfornitori o altre figure d'appoggio) necessita di approvazione scritta da parte di Equans. L'acquisizione dell'approvazione scritta avviene presso Equans prima dell'inizio dei lavori in questione previa presentazione del contratto che si intende firmare e del contratto di fornitura o di prestazione di servizi da parte di terzi.

In aggiunta all'art. 29 cpv. 4 della norma SIA 118:2013, il Subappaltatore si impegna a trasmettere e a far valere nell'ambito dei suoi contratti con i suoi subappaltatori, sub-incaricati, subfornitori ecc. tutte le condizioni del contratto di subappalto volte alla tutela degli interessi di Equans (trasferimento back to back).

Nel contratto di subappalto tra Subappaltatore di primo livello e il soggetto terzo (sub-subappaltatore) si vieta il subappalto dei lavori acquisiti: le violazioni comportano l'imposizione di una pena convenzionale. Il soggetto terzo (subappaltatore) si impegna per iscritto al rispetto delle condizioni minime salariali e lavorative ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a-f LDist.

Qualora venga concesso un subappalto dei lavori all'oggetto del contratto o dell'ordine a una parte terza (sub-subappaltatore), il Subappaltatore di primo livello è tenuto a presentare, prima della conclusione del contratto con la parte terza (sub-subappaltatore) e prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 LDist, per mezzo dei documenti e certificati giustificativi indicati all'art. 8b ODist, una prova credibile che la parte terza agisca nel rispetto delle condizioni minime salariali e lavorative ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a-f LDist.

Qualora il Subappaltatore non rispetti le presenti regole per il subappalto e si servisse di terzi per lo svolgimento dei lavori senza approvazione scritta da parte di Equans, Equans esigerà a propria discrezione una pena convenzionale pari al 10% del valore contrattuale sulla base del contratto di appalto o della liquidazione finale.

In caso di difficoltà al pagamento del Subappaltatore, di sostanziali divergenze tra il Subappaltatore e i suoi sub-subappaltatori, sub-incaricati o subfornitori o in presenza di altri motivi rilevanti, Equans, previo consulto delle parti coinvolte, può corrispondere il dovuto direttamente ai sub-subappaltatori, sub-incaricati o subfornitori o depositare l'importo in modo che il Subappaltatore ne sia liberato.

24. Sanzioni

Qualora venga inflitta a Equans una multa in relazione al rispetto delle condizioni minime di lavoro e salario da parte del Subappaltatore e/o dei suoi incaricati e il Subappaltatore non abbia mantenuto, in parte o del tutto, gli obblighi descritti dai capoversi 22 ss., Equans esigerà dal Subappaltatore il pagamento di una sanzione pecuniaria cinque volte maggiore della multa comminata dalle autorità competenti, con importo massimo di 50.000,- CHF per ciascun caso. La sanzione è corrisposta indipendentemente a un eventuale risarcimento dei danni. Equans ha altresì il diritto di reclamare in qualsiasi momento una penale e di ricevere compensazione dal Subappaltatore.

25. Sicurezza sul lavoro | Tutela della salute

25.1. Requisiti di sicurezza

Il Subappaltatore si impegna al rispetto di tutte le norme legali vigenti, generali e specifiche a un singolo cantiere, nonché dei requisiti di sicurezza indicati dal costruttore o da Equans. Sono incluse in modo particolare le norme Suva applicabili, la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), la legge sul lavoro (LL), l'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), l'osservanza delle disposizioni della legislazione per la tutela ambientale nonché le prescrizioni sulla manipolazione di sostanze pericolose o tossiche. In ultimo, ogni ulteriore indicazione da parte di Equans deve essere seguita.

25.2. Responsabile di cantiere

Il Subappaltatore nomina un collaboratore responsabile della sicurezza, della tutela della salute sul lavoro e dell'ambiente.

25.3. Controllo

Bouygues detiene la facoltà di verificare il rispetto delle misure di sicurezza e di fornire relative indicazioni. Tale verifica o tali indicazioni non liberano il Subappaltatore dalla propria responsabilità.

25.4. Sospensione dei lavori a seguito di una violazione grave

Equans si riserva in qualsiasi caso il diritto, in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi, di richiedere la sospensione immediata dei lavori. Il Subappaltatore, in questo caso, è tenuto a intraprendere immediatamente ogni misura possibile per porre fine alla violazione. I lavori potranno essere ripresi una volta che tutte le norme di sicurezza applicabili saranno rispettate. Tali misure non conferiscono al Subappaltatore il diritto a un adeguamento del compenso per ciò che concerne il presente contratto né a un risarcimento dei danni né a una prorogazione o un rinvio del termine. Equans ha il diritto di esigere i danni originatisi e di ricevere compensazione da parte del Subappaltatore.

26. Etica

Le parti si impegnano a mantenere i più elevati standard etici in tutte le attività e relazioni commerciali, compresi il rispetto dei diritti umani, la promozione di condizioni di lavoro eque, la riduzione al minimo dell'impatto ambientale, la lotta alla corruzione e l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in vigore. Codice etico: <https://equans.ch/it/etica-e-compliance>.

Nel quadro dell'adempimento del contratto, le parti si atterrano agli stessi standard a proprio nome e a nome e per conto del proprio mandatario.

Ognuna delle parti si riserva il diritto di pretendere dall'altra di comprovare gli impegni assunti in questa clausola.

Qualunque violazione degli impegni contenuti in questa clausola rappresenta un'inadempienza che autorizza la parte adempiente a sospendere e/o interrompere immediatamente il presente contratto a spese e a carico della parte inadempiente.

Il Subappaltatore si impegna inoltre ad agire conformemente a tutti i principi stabiliti nella «Carta RSI per i fornitori e i subappaltatori» (<https://www.equans.com/about-us/ethics-compliance>) di Equans, che forma parte integrante delle CGSub. Qualsiasi inosservanza dei principi stabiliti nella Carta costituisce una violazione degli obblighi contrattuali.

27. Ambiente e approvvigionamento sostenibile

Il subappaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni di diritto ambientale vigenti sul luogo di esecuzione delle prestazioni. Si obbliga inoltre a gestire le risorse naturali in modo sostenibile, a ridurre al minimo l'impatto ambientale e a smaltire i rifiuti conformemente alle prescrizioni legislative applicabili.

Il subappaltatore si adopera, nei limiti delle proprie possibilità operative, per introdurre, mantenere e migliorare in modo continuo sistemi di gestione ambientale riconosciuti — preferibilmente conformi alla norma ISO 14001 o equivalenti. Su richiesta di Equans, il subappaltatore fornirà idonea documentazione scritta a prova dell'ottemperanza ai suddetti obblighi e delle misure intraprese in applicazione dei principi di un sistema di gestione ambientale riconosciuto.

Il subappaltatore adotterà misure adeguate per promuovere l'efficienza energetica e delle risorse, per ridurre le emissioni (in particolare dei gas a effetto serra) e per massimizzare il riutilizzo e il riciclo dei materiali. Materie prime e semilavorati dovranno, nei limiti della ragionevolezza economica, essere privilegiati se provenienti da fonti sostenibili o certificate. In particolare, si dovranno evitare, per quanto possibile, sostanze pericolose o critiche per l'ambiente, privilegiando alternative ecocompatibili e soluzioni di ecodesign.

28. Gestione della qualità, standard di qualità

Gli standard di qualità stabiliti nel contratto o nell'ordine riguardano importanti requisiti di progetto su cui il Subappaltatore basa i propri interventi di gestione della qualità relativi a sicurezza sul lavoro, ambiente, funzionalità, costi, date e svolgimento del progetto.

Il Subappaltatore è responsabile della qualità dell'intera opera da lui fornita e delle prestazioni che gli spettano da contratto e si assume inoltre la responsabilità per l'implementazione dei requisiti di qualità contrattuali nella sua organizzazione e in relazione ai suoi sub-subappaltatori, sub-incaricati e subfornitori.

Il Subappaltatore monitora regolarmente i rischi di progetto che rientrano nelle sue responsabilità, intraprende le misure di gestione della qualità necessarie per eliminarli nonché notifica tempestivamente per iscritto ad Bouygues la comprovata presenza di rischi di progetto rilevanti. Si richiede al fornitore di implementare un sistema di gestione della qualità basato sullo standard internazionale ISO 9001 o altro equivalente.

29. Tributi pubblici | Servizi sociali

29.1. Suva e AVS

Il Subappaltatore è subappaltatore indipendente e in quanto tale registrato alla Suva e all'AVS. Il Subappaltatore è tenuto a fornire prova del suo guadagno indipendente e a presentare l'ordine/la decisione di subordinazione sia alla Suva che all'AVS.

Il Subappaltatore contabilizza i salari soggetti a premio sia presso la Suva che all'AVS. Su richiesta di Equans, il Subappaltatore deve presentare prova scritta della regolarità dei pagamenti dei premi. In caso di dubbio, Equans può richiedere accertamenti sugli importi dovuti oppure corrispondere questi direttamente alla Suva o all'AVS in modo che il debitore ne sia liberato, e di venire risarcita per mezzo del compenso del Subappaltatore.

29.2. Ulteriori importi delle assicurazioni sociali legali

Il Subappaltatore è tenuto a corrispondere ogni ulteriore contributo sociale assicurativo eventualmente applicabile.

29.3. Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Per le prestazioni del Subappaltatore, l'Appaltatore applica la deduzione dell'imposta precedente. Il Subappaltatore è pertanto tenuto a compensare i guadagni su prestazioni e forniture secondo i requisiti ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 lett. a-f LIVA. L'IVA viene chiaramente indicata su tutte le fatture.

29.4. Imposte alla fonte

Il Subappaltatore è tenuto a riscuotere e consegnare le imposte alla fonte imponibili.

30. Necessità della forma scritta

30.1. Modifiche al contratto e agli ordini

Eventuali modifiche (comprese modifiche agli ordini) e aggiunte al contratto o a parti di esso sono valide previo accordo scritto tra le parti.

30.2. Rinuncia all'accettazione tacita

Le parti dichiarano espressamente di intendere la presente prescrizione di forma come forma valida stabilita dal contratto. Essa può essere modificata esclusivamente per via di accordo scritto, ma non per accettazione tacita.

30.3. Continuazione della prescrizione di forma

Qualora singoli lavori o prestazioni del Subappaltatore vengano tuttavia eseguiti e approvati nell'incosservanza della prescrizione di forma, ciò non libera le parti dal rispetto della prescrizione di forma accordata nell'ambito di altri lavori o prestazioni del Subappaltatore né dal principio che l'Appaltatore non è tenuto a corrispondere un compenso per prestazioni e/o forniture non accordate per iscritto.

31. Ipoteca degli artigiani e imprenditori

Il Subappaltatore garantisce / assicura all'Appaltatore ai sensi dell'art. 111 CO che nessuno dei suoi sub-subappaltatori, figure d'appoggio o subfornitori abbia dichiarato o sia iscritto all'ipoteca degli artigiani e imprenditori. In caso questo avvenga, il Subappaltatore, alla prima richiesta da parte di Equans, è tenuto a fornire una relativa garanzia in contanti a Equans o alla Cassa del tribunale competente per scongiurare un'iscrizione, sia essa provvisoria o definitiva, a un'ipoteca degli artigiani e imprenditori o per annullarla immediatamente.

32. Obbligo di notifica in caso di danni a persone e/o cose

Ogni evento che provoca danni a persone che può risultare rischioso per una struttura, le acque freatiche, il traffico pubblico e privato o per la cittadinanza, o che riguarda danneggiamenti delle prestazioni relative all'opera o all'approvvigionamento deve essere segnalato dal Subappaltatore dapprima telefonicamente e non appena possibile per iscritto (con copia a Equans) ai soggetti competenti per gli oggetti a rischio.

Il Subappaltatore notifica, a titolo preventivo, questi eventi al suo assicuratore. I danni e i costi di qualsivoglia natura che emergono da una tardiva notifica all'assicurazione ricadono interamente sul Subappaltatore.

33. Segretezza

Il Subappaltatore s'impegna a disporre dei fondamenti degli ordini, del know-how, dei dati e delle informazioni di qualunque genere di cui sia giunto a conoscenza in relazione a un ordine, esclusivamente per il conseguimento degli obiettivi contrattuali e a trattarli in modo riservato. Ogni altro utilizzo richiede il permesso scritto da parte di Equans.

34. Divieto di cessione e di costituzione in pegno

Al Subappaltatore non è concesso trasferire, cedere o costituire in pegno a terzi, parzialmente o interamente, crediti o il contratto (intero o in parte), senza preventiva autorizzazione scritta di Equans.

35. Pubblicità

I riferimenti al rapporto d'affari con Equans e l'utilizzo del marchio Equans per fini pubblicitari o simili richiede preventiva autorizzazione scritta di Equans.

36. Protezione dei dati

Raccolta e trattamento di dati personali: raccogliamo e trattiamo dati personali in conformità con le disposizioni della legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e le altre prescrizioni pertinenti in materia.

I dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente per gli scopi indicati nella presente clausola di protezione dei dati.

Scopi della raccolta e del trattamento dei dati: i dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente per gli scopi indicati nella nostra informativa sulla protezione dei dati disponibile nella nostra homepage <https://equans.ch/it/protezione-dei-dati>

I dati personali non sono utilizzati per scopi diversi, salvo esplicita autorizzazione della persona interessata o trattamento consentito per legge.

Trasferimento di dati personali a terzi: è effettuato solo nella misura necessaria all'adempimento degli scopi summenzionati o in base a un obbligo di legge.

Prima di trasferire dati personali a terzi verifichiamo attentamente se sono soddisfatti i requisiti in materia di protezione dei dati e adottiamo adeguate misure per tutelarli.

Diritto d'accesso e rettifica: la persona interessata ha il diritto di ricevere informazioni sui dati personali archiviati che la riguardano.

Ha inoltre il diritto di richiedere la rettifica di dati inesatti e pretendere la cancellazione dei propri dati purché ciò non sia in conflitto con gli obblighi di conservazione prescritti per legge.

Sicurezza dei dati: adottiamo misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali e proteggerli contro accessi non autorizzati, perdita o uso improprio.

Malgrado tutte le precauzioni, non si può escludere un rischio completo per la sicurezza dei dati. La persona interessata è consapevole di tali rischi e li accetta nell'ambito dell'utilizzo dei nostri servizi.

Contatti per domande sulla protezione dei dati: in caso di domande sulla protezione dei dati e per esercitare i diritti in materia, la persona interessata può rivolgersi al nostro responsabile della protezione dei dati all'indirizzo e-mail privacy@equans.ch.

Modifica della clausola sulla protezione dei dati: ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare in qualsiasi momento questa clausola sulla protezione dei dati. La versione di volta in volta vigente è disponibile sul nostro sito web ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione.

La persona interessata viene informata riguardo a modifiche sostanziali della clausola sulla protezione dei dati e ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati in base alle condizioni modificate

37. Cyber-Security

Il subappaltatore mantiene adeguate misure organizzative e tecniche volte a garantire la riservatezza, l'autenticità, l'integrità e la disponibilità delle proprie attività, nonché delle forniture e dei servizi erogati. Tali misure devono essere conformi agli standard di settore e includere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni adeguato, conforme a norme come ISO/IEC 27001 o IEC 62443 (ove applicabile).

Il subappaltatore si impegna a informare Equans tempestivamente di qualsiasi incidente di sicurezza a sua conoscenza che possa influenzare l'esecuzione del contratto con Equans, mettendo a disposizione tutte le informazioni relative a vulnerabilità o minacce informatiche connesse.

Equans acquisisce un diritto non esclusivo, illimitato nel tempo e irrevocabile di utilizzare, mostrare, riprodurre, modificare e diffondere, in tutto o in parte, le informazioni (incluse quelle riservate o relative a proprietà intellettuale) inerenti alle vulnerabilità e/o alle minacce informatiche. Tale diritto comprende tutte le informazioni necessarie per l'analisi e la risoluzione delle vulnerabilità, la creazione di patch o aggiornamenti e/o la comunicazione ad altre parti potenzialmente coinvolte, senza limitazioni e senza obbligo di indicare la fonte o corrispondere alcun compenso al subappaltatore.

Il subappaltatore dichiara e garantisce a Equans di detenere tutti i diritti necessari per fornire tali informazioni e che esse non violano diritti di proprietà o altri diritti di terzi, né contengono informazioni illecite.

38. Clausola salvatoria

Eventuali singole disposizioni contrattuali (nonché delle presenti CGSub) ritenute incomplete, illegittime o irrealizzabili legalmente non hanno l'effetto di invalidare le restanti disposizioni del contratto. Le parti contrattuali si accorderanno su come sostituire la disposizione in oggetto con una che la equivalga nella maggior misura possibile.

39. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente è esclusivamente quello della sede principale dell'Appaltatore. Tuttavia Equans è anche autorizzata a perseguire il Subappaltatore nella sede giurisdizionale di quest'ultimo.

Il rapporto giuridico ed eventuali controversie originatesi a partire da o relative al presente contratto sono gestite esclusivamente sulla base del diritto materiale svizzero. Sono esplicitamente escluse le disposizioni della Convenzione di Vienna sulla vendita (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980) e le norme sui conflitti normativi della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).

Zurigo, 1 aprile 2026

Equans Switzerland AG
EnerTrans Switzerland AG
Equans Switzerland Process Automation AG
Equans Switzerland Facility Management AG
Kummler+Matter EVT AG